

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

Ufficio Operativo di Piacenza

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: (PR-E-457-M) ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2020-2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE, MECCANISMI DI MANOVRA, STRUMENTAZIONI ED OPERE CIVILI DELLE CASSE D'ESPANSIONE DEI TORRENTI PARMA, ENZA E CROSTOLO E INTERVENTI DI ADEGUMENTO ALLE PRESCRIZIONI RID

(CUP: _____) (CIG: _____)

L'anno duemilaventi (2020) addì _____ (____) del mese di _____ (____) in _____, in una sala dell'Ufficio Operativo di Parma dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po in Via Garibaldi,

PREMESSO CHE:

- a seguito di procedura negoziata esperita il _____ i lavori sono stati aggiudicati alla Società _____, con sede in _____ - Via _____, che è disposta ad eseguire i lavori per un prezzo complessivo di € _____ (diconsi euro _____);
- con determinazione n. _____ del _____ è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, dei lavori in oggetto nonché è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso si dichiara che per la stipula del presente atto si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. - le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei confronti dell'altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all'esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;

OPPURE

- AIPO in data ha richiesto il rilascio della comunicazione/informazione antimafia a mezzo del sistema B.D.N.A. che si è concluso con esito negativo in data

OPPURE

La/il risulta inserita/o nell'elenco delle Imprese iscritte nella lista dei fornitori, prestatori di servizi

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – White List – ai sensi della Legge 190/2012, del D.P.C.M. 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014 n. 90 e s.m.i., della Prefettura di,

TUTTO CIO' PREMESSO

fra i sottoscritti _____, Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale in rappresentanza dell'A.I.P.O. ed il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della Impresa _____, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di A.I.P.O. dei singoli interventi manutentivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per A.I.P.O. nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di interventi manutentivi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli interventi che A.I.P.O. in attuazione del presente Accordo, deciderà di affidargli, in conformità al presente atto contrattuale ed a tutti i suoi allegati, che vengono firmati in segno di piena ed incondizionata accettazione delle parti contraenti e dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto.

Forma anche parte integrante del presente atto contrattuale, il vigente Capitolato Generale per l'Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 13/04/2000 n. 145 e s.m.i., limitatamente alle norme non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., anche se non viene materialmente allegato.

Il presente contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli interventi specifici affidati le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti ancora vigenti) nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D.Lgs. n.50/2016 *medio tempore* emanati.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore, consistono in lavori di manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche, dei meccanismi di manovra, delle strumentazioni ed opere civili delle casse d'espansione dei torrenti Parma, Enza e Crostolo e di tutti gli interventi di adeguamento che possono essere richiesti dal Registro Dighe Italiano (RID).

Le opere idrauliche oggetto di manutenzione sono quelle afferenti il reticolo idrografico di competenza dell'Ufficio Territoriale AIPo di Parma, come indicato nelle corografie allegate al presente atto sotto la lettera "_____".

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione e fino al 31 dicembre 2022.

Alla scadenza dell'anzidetto termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale del quantitativo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4.

Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

AIPo si riserva la possibilità di prorogare fino ad un massimo di sei mesi la durata dell'accordo quadro per motivi legati all'andamento stagionale particolarmente sfavorevole o ad altre cause impreviste e imprevedibili.

Articolo 4 – Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati sul triennio di durata del presente Accordo Quadro è di € _____

(diconsi euro _____/_____).

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici.

L'Accordo Quadro ha durata sul triennio 2020, 2021 e 2022; la prosecuzione dei lavori oggetto del contratto per le annualità 2021 e 2022 è subordinata di anno in anno all'approvazione del bilancio di previsione triennale da parte del Comitato di Indirizzo dell'AIPo, che dovrà prevedere le risorse occorrenti per la manutenzione programmata e prevista per gli importi di contratto.

Resta inteso che, nel caso che i lavori del presente affidamento, per i motivi suddetti o qualsiasi altro motivo, non dovessero essere realizzati, spetterà all'Aggiudicatario il solo pagamento dei lavori ordinati e realizzati e debitamente documentati.

L'Agenzia provvederà con apposita lettera raccomandata a comunicare alla Ditta appaltatrice, entro la scadenza di ogni annualità, l'eventuale interruzione dell'Accordo.

Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo cesserà di avere effetto, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

Articolo 5 – Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza

Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi, allegati al presente Accordo Quadro sotto le lettere "_____" e "_____", quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno affidati, eseguiti e computati i singoli interventi. In caso di difformità tra il capitolato speciale d'appalto allegato e la disciplina contenuta nel presente contratto di Accordo Quadro, sarà data preferenza a quest'ultima.

In occasione di singoli affidamenti, il capitolato speciale potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.

I prezzi che saranno utilizzati per le opere di manutenzione in appalto, soggetti al ribasso di gara, sono quelli desunti:

- *dall'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l'anno 2019 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna N. 173 - Parte Seconda – N. 217 del 03 LUGLIO 2019 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale N. 1055 del 24 GIUGNO 2019;*

ad esclusione delle lavorazioni di manutenzione delle opere idrauliche, delle lavorazioni di sfalcio e decespugliamento delle arginature e piazzali che saranno compensate con le voci ed i prezzi dedotti da Analisi dei Prezzi e facenti parte dell'Elenco Prezzi allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera "_____".

Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale pari al _____% (_____ virgola _____ per cento) offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento ai prezzi ufficiali della Regione ove si devono eseguire i lavori e, in mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010, utilizzando i costi della manodopera e dei noli previsti nell'*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna - annualità 2019* e da ricerche di mercato con acquisizione di specifici preventivi. **Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.**

Gli oneri per la sicurezza, non ribassabili, saranno quantificati in occasione dell'affidamento dei singoli lavori, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel prezzo della Regione Emilia Romagna - *Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo - annualità 2019*.

Articolo 6 – Individuazione dei lavori

Per l'individuazione dei lavori da affidare all'Appaltatore in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione dei manufatti idraulici.

Articolo 7 – Modalità di affidamento dei singoli appalti

L'affidamento dei lavori all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è concluso con un unico operatore economico. Per ogni singolo intervento il RUP provvederà con specifico ordine di servizio alla nomina dell'Ufficio Direzione Lavori. Il RUP provvederà ad ordinare all'Appaltatore l'esecuzione dei relativi lavori, allegando la relativa stima e quegli ulteriori elaborati tecnico-amministrativi ritenuti necessari per una migliore definizione dell'intervento. Nell'ordine di servizio sarà indicata la durata dei lavori, in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna che sarà redatto dal Direttore dei lavori per ogni intervento affidato. Al termine di ogni singolo intervento affidato, il Direttore dei lavori redigerà una relazione "di ultimazione lavori", anche in funzione del conclusivo Certificato di Regolare Esecuzione redatto alla fine del Contratto.

Articolo 8 – Esecuzione dei lavori e rate d'acconto

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di A.I.Po, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli

obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

I lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti). Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata, ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Le rate di acconto verranno emesse ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta, sarà pari al 20% (venti per cento) dell'importo del singolo ordinativo.

Articolo 9 – Coordinatore della sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigerà un unico PSC generale per tutto l'Accordo Quadro e per ogni ordinativo redigerà apposito verbale e relativo computo oneri sulla base delle necessità emergenti in corso di esecuzione, come previsto dalla normativa.

Articolo 10 – Certificato di regolare esecuzione in corso d'opera

La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, verrà redatta dal Direttore dei Lavori con successiva conferma da parte del Responsabile del Procedimento. Vista la tipologia e l'estensione temporale dell'accordo ciascun intervento affidato ordine delle lavorazioni dovrà essere concluso con un certificato di regolare esecuzione parziale che diverrà parte integrante del certificato di regolare esecuzione finale.

Ultimati tutti gli interventi affidati, il Direttore dei Lavori provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione finale dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.

Articolo 11 – Lavori di manutenzione ordinaria esclusi dall'Accordo Quadro

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Accordo Quadro i lavori di manutenzione ordinaria oggetto di convenzioni o accordi da stipularsi con gli Enti locali e per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria.

Sono, inoltre, esclusi gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria da affidarsi ad imprese agricole, singole od associate, nei casi previsti dalla normativa nazionale o delle Regioni interessate.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell' art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, l'Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società _____ – Agenzia di

_____. La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero _____ emessa in data _____ che si allega al presente atto sotto la lettera “_____”.

La Società _____ - agenzia di _____ e per essa il suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____, si costituisce fidejussore nell’interesse dell’Appaltatore ed a favore dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € _____ (diconsi euro _____) corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Quadro.

L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dal citato art. 103, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

La cauzione garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in esecuzione del presente Accordo Quadro e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall’art. 103, commi 1 e 2.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.I.Po.

Articolo 13 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore sarà tenuto a produrre al RUP copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo della somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all’importo dell’Accordo Quadro mentre il massimale per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell’importo assicurato , con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Articolo 14 – Tempi – ritardi e penali

I lavori per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformità e in aderenza di quanto previsto dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi pattuiti, verranno applicate le penalità previste dall'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

A.I.Po, risolverà l'Accordo Quadro:

- a) nei casi previsti dall'art. 108, comma 1, nonché nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall'art. 108, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 50/2016;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all'Accordo Quadro fossero effettuate dall'Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.I.Po;
- f) violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 17 del presente Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, A.I.Po avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nei predetti casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 – Divieto di cessione - Subappalto

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016.

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro è consentita e disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 . Al ricevimento di ciascun ordine di servizio di cui all'art. 7 da parte del RUP, l'Appaltatore darà immediata comunicazione dell'impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per l'esecuzione dei relativi lavori.

Articolo 17 – Tempi di pagamento

Al presente Accordo Quadro si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all'art. 4 del predetto D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:

- **45** giorni per l'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;
- **30** giorni per il pagamento delle rate d'acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;
- **3** mesi per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall'ultimazione dei lavori;
- **60** giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Trascorso il termine di 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

Articolo 18 – Anticipazione

Trattandosi di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di ogni singolo ordinativo, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi

corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Articolo 19 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:

- la rappresentanza della Società riguardante l'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, resta affidata, giusta la nota in data _____ allegata al presente contratto sotto la lettera "_____" al Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____, legale rappresentante della Società, lo

stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. _____ nato a _____
(_____) il _____, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e
sostituiti da tali cariche senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o
subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i.

Si allega al presente atto sotto la lettera "_____" la dichiarazione rilasciata dalla Soc. _____ in
data _____, indicante il conto corrente "dedicato" intestato all'Appaltatore medesimo.

Preliminarmente all'emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di
Regolarità Contributiva nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte
dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del
conto dedicato.

AlPo procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in
tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo fossero eseguite senza
utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente di _____.

Articolo 21 – Indennità e compensi

L' Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d'opera e di quanto altro di
qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto,
rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto
tra l'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi
d'opera dalla Società utilizzati allo scopo.

Articolo 22 – Norme antimafia

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 23 – Domicilio contrattuale

Per gli effetti del presente contratto la Società appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a _____ presso _____ dell'AIPO.

Articolo 24 – Dati personali

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'A.I.P.O., saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse.

Articolo 25 – Foro competente

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

Articolo 26 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, copia degli atti, disegni ecc. nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto e le inserzioni allegate vengono letti, confermati e sottoscritti dai contraenti.

Si allegano al presente atto, sotto le lettere a fianco di ciascuno indicate:

All. = Offerta economica

All. = Solo i Documenti di gara dell'aggiudicatario che possono servire (es. CCIAA e Casellari e Carichi e SOA se superiore ai 150.000,00 euro)

All. = Dich. Pagamenti con allegato dichiarazione per conto dedicato

All. = DPCM (se richiesto) composizione societaria

All. = Cauzione definitiva

All. = Capitolato Speciale di appalto

All. = Elenco Prezzi

All. = Piano di sicurezza e coordinamento (se presente)

All. = Disegni

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio.

PER L'A.I.PO

Dr. Ing.

L'APPALTATORE

Sig.
